

2. Tali spazi sono offerti, in condizioni di parità di trattamento, ai soggetti rappresentati negli organi di cui alle consultazioni elettorali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 secondo le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di due per ogni giornata di programmazione;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore;

f) gli spazi spettanti ad un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito gratuito" e l'indicazione del soggetto committente.

3. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) comunicano, anche a mezzo telefax, con almeno quindici giorni di anticipo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori e le richieste dei soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti nell'arco di un trimestre nonché la programmazione delle trasmissioni di comunicazione politica con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato previsti nel periodo trimestrale di riferimento;

b) assegnano gli spazi per i messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il trimestre, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore a partire dal primo giorno di ogni mese.

Capo II

EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

Art. 4.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere programmi di comunicazione politica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Le emittenti radiotelevisive locali trasmettono esclusivamente messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Le emittenti che intendono trasmettere i suddetti messaggi devono preventivamente stabilire gli spazi di comunicazione politica gratuiti di cui al predetto articolo 4. Il tempo complessivamente destinato alla trasmissione degli spazi di comunicazione politica gratuiti deve essere di norma pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi. Le emittenti radiotelevisive praticano, ai fini della trasmissione di messaggi politici au-

togestiti a pagamento, uno sconto del 50% sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari messi in onda nelle stesse fasce orarie.

3. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.

4. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti osservano le seguenti modalità:

a) gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito dai soggetti politici e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore;

g) gli spazi spettanti ad un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico;

h) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente.

5. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento comunicano, con almeno quindici giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori e i relativi programmi di comunicazione politica con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato previsti nel periodo trimestrale di riferimento. Qualora più soggetti politici richiedano la trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento nella stessa fascia oraria, l'emittente effettuerà il sorteggio per la collocazione dei diversi messaggi politici autogestiti a pagamento all'interno del contenitore previsto per quella fascia oraria.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 6.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo primo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente atto la definizione di circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo secondo del presente titolo.

Art. 7.

*Imprese radiofoniche
di partiti politici*

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo e secondo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

TITOLO II

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 8.

*Criteri per la realizzazione
di sondaggi politici*

1. Nei periodi non elettorali la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il committente e l'acquirente;
- c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o "sondaggio non rappresentativo";
- d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
- f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
- g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2, sull'apposito sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000 n. 28.

3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 1 è letta ai radioascoltatori.

TITOLO III

VIGILANZA E CONTENZIOSO

Art. 9.

*Compiti dei comitati regionali
per le comunicazioni*

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, compresi quelli delle province autonome, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti:

- a) trasmettono, anche a mezzo telefax, all'Autorità le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati

ai messaggi stessi, le loro eventuali variazioni e i relativi programmi di comunicazione politica, con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato;

b) vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale. A tale scopo le emittenti sono tenute a inviare le registrazioni, eventualmente richieste dai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, su formato *standard*;

c) accertano le eventuali violazioni, trasmettono i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all'Autorità per i provvedimenti di competenza di quest'ultima;

d) adottano con tempestività, anche su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione e composizione delle controversie in ordine alla applicazione delle disposizioni di legge in sede locale.

Art. 10.

Accertamenti e controlli

1. In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati e, se del caso, adotta ulteriori provvedimenti d'urgenza che ritiene necessari al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica, verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e può adottare tempestivamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione e composizione delle controversie in ordine alla applicazione delle disposizioni di legge.

2. In caso di denuncia da parte di soggetti politici interessati, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accertata preliminarmente la procedibilità della denuncia stessa, provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali, avvalendosi, ove occorra, per acquisizioni documentali e notifiche urgenti, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità. Analogamente avviene per le violazioni riscontrate d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il monitoraggio delle emittenti radiotelevisive nazionali. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che – compiuti gli opportuni accertamenti ed effettuata una prima verifica sulla procedibilità e la fondatezza delle denunce pervenute e dopo aver effettuato un tentativo di conciliazione tra le parti – formulano le relative proposte all'Autorità comunicando anche l'eventuale provvedimento di archiviazione.

3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 22 giugno 2000

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 472/00/CSP del 27 settembre 2000

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nei comuni di Daiano, Don, Levico Terme, Valda nella Provincia autonoma di Trento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige previste per il giorno 12 novembre 2000

Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2000, n. 237

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 settembre 2000;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

Visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la propria delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000;

Considerato che con decreto della Presidente della Giunta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 359/A del 13 settembre 2000 sono state fissate per il giorno 12 novembre 2000 le elezioni degli organi dei comuni Daiano, Don, Levico Terme e Valda, della Provincia autonoma di Trento, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco il 26 novembre 2000;

Effettuata la consultazione informale con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.

*Rinvio alle disposizioni della delibera
dell'Autorità n. 29/00/CSP*

1. Per le elezioni comunali che avranno luogo il 12 novembre 2000 nei comuni di Daiano, Don, Levico Terme e Valda, in provincia di Trento, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco il 26 novembre 2000, si applicano, con gli adeguamenti di cui all'articolo 2, le disposizioni previste, per le elezioni comunali, dall'articolo 17 della delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000.

Art. 2.

*Periodo, modalità
ed ambito territoriale di applicazione*

1. Il presente provvedimento trova applicazione dalla data di convocazione dei comizi elettorali di cui all'articolo 1 – intendendosi, a tal fine, quella di pubblicazione da parte dei sindaci del manifesto di avviso agli elettori, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L – sino a tutta la giornata del 12 novembre 2000, salva una eventuale estensione sino al 26 novembre in relazione a votazioni di ballottaggio. Qualora nelle comunicazioni rese o nei comunicati emessi dalle emittenti in relazione alla trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti o a pagamento non sia stato preso in considerazione il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi dovranno intervenire entro il 15 novembre 2000.

2. Le disposizioni dettate dalla richiamata delibera n. 29/00/CSP in relazione alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale del 26 novembre 2000.

3. Per "data della presentazione delle candidature" si intende il termine stabilito al trentunesimo giorno precedente la data della votazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L.

4. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

DELIBERA

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 27 settembre 2000

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 475/00/CSP del 5 ottobre 2000

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nella Regione autonoma Sicilia previste per il giorno 26 novembre 2000

Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n. 242

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2000;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana" e successive modifiche;

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Sicilia e successive modifiche;

Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica";

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante " Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

Vista la legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, recante "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle provincie regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7";

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

Vista la propria delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000;

Considerato che con decreto dell'Assessore per gli enti locali della Regione autonoma della Sicilia n. 1344 del 27 settembre 2000 sono state fissate per il giorno 26 novembre 2000, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 10 dicembre 2000, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato A alla presente delibera;

Effettuata la consultazione informale con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.

Disposizioni applicabili

1. Per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato A del presente atto, fissate per il giorno 26 novembre 2000, compresi gli eventuali turni di ballottaggio previsti per il 10 dicembre 2000, si applicano, salvo quanto diversamente disposto nell'articolo 2 del presente atto, le disposizioni previste per le elezioni comunali dall'articolo 17 della delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000.

Art. 2.

*Periodo, modalità
ed ambito territoriale di applicazione*

1. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica dalla data di convocazione dei comizi elettorali, di cui all'articolo 1, a tal fine dovendosi intendere la data di pubblicazione da parte dei sindaci del manifesto di avviso agli elettori, di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Sicilia, approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sino a tutta la giornata del 26 novembre 2000, salva una eventuale estensione sino al 10 dicembre 2000 in relazione a votazioni di ballottaggio.

2. Qualora le comunicazioni ed i comunicati a carico delle emittenti e dei soggetti politici non prendano in considerazione l'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 10 dicembre 2000, il termine ultimo per la loro presentazione è fissato per il 29 novembre 2000.

3. Le disposizioni dettate dalla richiamata delibera n. 29/00/CSP in relazione alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale del 10 dicembre 2000.

4. Per "data della presentazione delle candidature" si intende il periodo compreso tra il trentesimo ed il venticinquesimo giorno precedente la data della votazione, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Sicilia, approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

5. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 5 ottobre 2000

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

ELENCO DEI 20 COMUNI DELLA REGIONE SICILIA
CHE EFFETTUERANNO LE ELEZIONI NELL'AUTUNNO 2000

Provincia di Agrigento

- Castrofilippo
- Montevago
- Ribera
- San Biagio Platani
- Siculiana

Provincia di Caltanissetta

- Serradifalco
- Niscemi

Provincia di Catania

- Acireale

Provincia di Enna

- Enna
- Leonforte

Provincia di Messina

- Caronia
- Falcone
- Ficarra
- Forza d'Agrò
- Patti
- San Marco D'Alunzio
- Torregrotta

Provincia di Palermo

- Belmonte Mezzagno
- Campofelice di Roccella

Provincia di Trapani

- Campobello di Mazara

DELIBERA n. 253/01/CSP del 23 marzo 2001

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001

Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 23 marzo 2001;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica";

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, sono stati convocati per il giorno 13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni cui fanno riferimento liste diverse che, sulla base di un comune programma di governo, presentano, sotto un unico simbolo identificativo, candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale;

b) le forze politiche che presentano, con il proprio simbolo, candidature o liste di candidati in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3. *Riparto degli spazi per la comunicazione politica*

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà tra i soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera a) e per l'altra metà tra i soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettere b) e c).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05,00 e le ore 01,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4. *Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *Hyperlink* <http://www.agcom.it>;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

*Capo III*MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE
SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 09,00 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito gratuito” con l’indicazione del soggetto committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all’articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito a pagamento” con l’indicazione del soggetto committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/1/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito *web* dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: Hyperlink <http://www.agcom.it>;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/2/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito *web* dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le emittenti radiofoniche e televisive locali a diffusione pluriregionale sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), nei confronti di ogni Comitato territorialmente competente, nonché a collocare nel loro palinsesto contenitori distinti e riconoscibili per ciascuna regione.

3. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai compe-

tenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, nonché alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/3/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.

Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva

per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.